

ROSALBA ARCURI

ESSERE SCHIAVI IN ETÀ GIULIO-CLAUDIA TRA DIRITTO  
E SOCIETÀ: ALCUNE NOTAZIONI

Nel II sec. d.C., sotto il segno dell' 'impero umanistico' degli Antonini, il giurista Gaio, in un *locus* delle sue *Istituzioni*, precisava: «Al giorno d'oggi, non è permesso né ai cittadini né a nessuno di quelli che si trovano sotto l'impero del popolo romano, di incrudelire oltre misura e senza ragione contro gli schiavi [...] Non bisogna fare un cattivo uso dei nostri diritti»<sup>1</sup>. Antonino Pio, riprendendo però una norma più antica, come si evince da un accenno di Labeone<sup>2</sup>, aveva legiferato contro quei padroni che si fossero resi colpevoli di *saevitia*, *fames* e *intolerabilis iniuria* a danno dei loro schiavi, consentendo in tal caso a questi ultimi di essere ceduti ad un altro padrone<sup>3</sup>. Ma prima di approdare a questi esiti normativi – culminati in età tardoantica col generale orientamento degli imperatori cristiani verso il *favor libertatis*<sup>4</sup> – lunga e

<sup>1</sup> Gai *Inst.* 1, 53.

<sup>2</sup> *Dig.* 2, 1, 1, 17, 12, dove, secondo Labeone e Sabino citati da Ulpiano, non va considerato *fugitivus* lo schiavo che raggiunge un asilo o si reca presso quelli «qui se venales postulant», in quanto venne permesso dallo Stato agli schiavi che fuggivano da un padrone eccessivamente crudele di richiedere la vendita ad un padrone possibilmente più umano: «Apud Labeonem et Caelium quaeritur, si quis in asylum confugerit aut eo se conferat, quo solent venire qui se venales postulant, an fugitivus sit: ego puto non esse eum fugitivum, qui id facit quod publice facere licere arbitrat. Ne eum quidem, qui ad statuam Caesaris confugit, fugitivum arbitror: non enim fugiendi animo hoc facit. Idem puto et in eum, qui in asylum vel quod aliud confugit, quia non fugiendi animo hoc facit: si tamen ante fugit et postea se contulit, non ideo magis fugitivus esse desinit».

<sup>3</sup> Vd. *infra*, n. 51.

<sup>4</sup> Y. THÉBERT, *Lo schiavo*, in *L'uomo romano*, a cura di A. GIARDINA, Roma - Bari 1997<sup>4</sup>, 173.

travagliata fu l'evoluzione dell'atteggiamento imperiale nei confronti della componente servile della società romana, atteggiamento che si adattò, in modo più coerente di quanto non si creda, alla diversa temperie storica.

Un luminoso esempio del disordine sociale che Augusto dovette arginare dopo le ultime guerre civili con l'inasprimento della legislazione sugli schiavi ci viene dal racconto di Appiano sul clima di terrore inaugurato dalle proscrizioni triumvirali, quando gli uomini temevano di essere traditi da mogli, figli, liberti e schiavi, tanto che si assistette ad «un cambiamento impressionante nella condizione dei senatori, dei consoli, dei pretori, dei tribuni [...] che si gettavano gemendo ai piedi dei loro stessi schiavi, attribuendo al servo il ruolo di salvatore [...]. Ma la cosa più deplorabile era che persino una tale umiliazione non muoveva a pietà i loro servi»<sup>5</sup>.

L'anarchia, il capovolgimento delle prospettive sociali inaugurati dai tempi bui delle guerre civili, giustificano di per sé il sempre più frequente e pervasivo intervento dell'autorità imperiale in un campo – quello delle relazioni schiavi-padroni – fino ad allora di stretta pertinenza privata, fuorché nei casi eclatanti e ben noti delle rivolte servili di II-I sec. a.C., pericolose per l'assetto socio-politico della *res publica*<sup>6</sup>. A tal proposito, la storiografia sovietica interpretò i provvedimenti augustei contro gli schiavi (tra cui il *SC Silanianum*, su cui si tornerà, e la cattura dei 30.000 *servi fugitivi* accorsi a militare sotto Sesto Pompeo<sup>7</sup>) come finalizzati al rafforzamento in senso con-

<sup>5</sup> App. *BC* 4, 13.

<sup>6</sup> Per una bibliografia essenziale sulle guerre servili siciliane rimando a quella citata in A. PINZONE, *Aspetti temporali e spaziali nei frammenti diodorei sulle guerre servili siciliane*, in *Los espacios de la esclavitud y la dependencia desde la antigüedad*. Actas del XXXV coloquio del GIREA-Homenaje a Domingo Plácido, edd. A. BELTRÁN - I. SASTRE - M. VALDÉS, Besançon 2015, 351-64.

<sup>7</sup> *R. Gest.* 25, 1: «Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum qui fugerant a dominis suis et arma contra rem publicam ceperant triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumendum tradidi». Al proposito Dio Cass. 49, 12, 5 ricorda che gli schiavi, dei quali non si trovavano i padroni, venivano impalati. Sull'associazione tra briganti e *servi fugitivi* vd. Dio Cass. 77, 10, 5; W. L. WESTERMANN, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955, 107, e n. 97. Sui *fugitivi* vd. la bibliografia in P. DESIDERI, *Gli spazi del 'fugitivus' nell'Impero romano*, in *Los espacios de la esclavitud*, 393.

servatore della società schiavistica<sup>8</sup>, di cui l'imperatore si assumeva ora il totale controllo, esteso alla supervisione della violenza domestica normalmente esercitata sullo schiavo<sup>9</sup>.

La durezza d'atteggiamento di Augusto nei confronti della popolazione servile di Roma è rimarcata già dalle fonti antiche, allorché Svetonio sottolinea che il principe, «non contento di aver reso, a mezzo di numerosi intralci, molto difficile agli schiavi l'acquisto della libertà, e ancor più, quello della libertà completa, dopo aver legiferato con somma attenzione sul numero, sulla condizione e sulle differenze di coloro che venivano manomessi, aggiunse anche che non avrebbe mai potuto ottenere la cittadinanza con nessuna specie di libertà chi fosse stato in catene o sottoposto alla tortura»<sup>10</sup>. È un chiaro riferimento alle due dibattutissime leggi varate da Augusto tra il 2 a.C. e il 4 d.C., rispettivamente la *lex Fufia Caninia* – che stabiliva un limite proporzionale, in base alla quantità di schiavi posseduti, al numero di quelli che il proprietario poteva manomettere per volontà testamentaria – e la *lex Aelia Sentia*, che fissava regole di età tra il padrone e lo schiavo da manomettere (più di venti per il primo, più di trenta per il secondo), ma che contemplava tutta una interessante serie di limitazioni alla concessione della piena cittadinanza a soggetti servili che in futuro, per i loro trascorsi, potessero divenire degli 'indesiderabili' per la società romana, ovvero quanti fossero stati puniti – dai padroni o dallo Stato – per reati gravi con la tortura, l'incatenamento, la marchiatura o la cessione ai gladiatori, e che andavano considerati, al momento della *manumissio*, alla stregua di *peregrini dediticii*<sup>11</sup>. Tali misure vennero già interpretate dai

<sup>8</sup> N. A. MAŠKIN, *Il principato di Augusto*, trad. it., Roma 1956; E. M. ŠTAERMAN - M. K. TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, trad. it., Roma 1975, 210.

<sup>9</sup> ŠTAERMAN - TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, 214.

<sup>10</sup> Suet. *Aug.* 40: «Servos non contentus multis difficultatibus a libertate et multo pluribus a libertate iusta removisse, cum et de numero et de condicione ac differentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset, hoc quoque adiecit, ne vinctus unquam tortusve quis ullo libertatis genere civitatem adipisceretur».

<sup>11</sup> Gai *Inst.* 1, 13 e 15 (1, 19-24); Ulpian. *Fragm.* 1, 12-15. Se davvero le leggi varate da Augusto per porre un freno alle manomissioni furono ispirate dal proposito di mantenere lontana dal *corpus* dei cittadini romani la *colluvies* degli schiavi afrancati, bisogna concludere che tali provvedimenti non andarono a buon fine, dal

contemporanei come provvedimenti atti a frenare la *colluvies* di sangue servile nel *corpus* dei cittadini romani: ad es., Dionigi di Alicarnasso sottolinea con particolare rammarico come prima tali individui fossero regolarmente inseriti nella società romana<sup>12</sup>.

Della *ratio* sottesa a queste due leggi sono state proposte varie interpretazioni. Gardner ha suggerito, ad es., che la *lex Fufia Caninia* fosse rivolta soprattutto ai testatori senza figli, dato che i proprietari senza eredi dovettero essere più inclini a liberare un maggior numero di schiavi per testamento: si sarebbe trattato di una misura di ordine sociale, poiché i figli avrebbero ereditato i diritti dei patroni, ma i liberti senza patroni non avrebbero avuto alcun legame di lealtà o di *pietas* verso alcun cittadino vivente<sup>13</sup>. Lo stesso studioso però rico-

momento che Tacito (*Ann.* 13, 26-27, *locus* relativo alla denuncia che il senato portò all'imperatore nel 56 a proposito dell'arroganza di molti liberti, per i peggiori e i più ingrati dei quali si richiese la possibilità di un ritorno allo stato servile o l'esilio oltre le cento miglia da Roma) riferisce che nell'età di Nerone la classe dei liberti era diffusissima, e da questa in gran parte venivano le tribù urbane, le decurie, i dipendenti delle magistrature e dei sacerdoti ed anche le coorti arruolate a Roma; anzi, aggiunge che non diversa origine avevano moltissimi cavalieri e parecchi senatori, tanto che, se si fossero messi da parte i liberti, sarebbe stata evidente la penuria di uomini liberi. Come sottolinea J. F. GARDNER, *Slavery and Roman Law*, in *The Cambridge World History of Slavery*, I, *The Ancient Mediterranean World*, ed. by K. BRADLEY - P. CARTLEDGE, Cambridge 2011, 429, la possibilità della libertà doveva essere percepita dallo schiavo come un incentivo ad accettare la propria situazione. K. BRADLEY, *Slaves and Masters in the Roman Empire*, Bruxelles 1984, 84-87, ricorda l'abuso che della manomissione i politici avevano fatto durante gli anni della tarda repubblica, contribuendo così a destabilizzare la società romana.

<sup>12</sup> Dion. Hal. 4, 24, 7, che parla di Ὀνειδῆ μεγάλα καὶ ῥύποι δυσεκκάθαροι. Con le nuove disposizioni augustee costoro non potevano risiedere a Roma o là dove soggiornava l'imperatore, e non sarebbero mai diventati cittadini romani. Il riferimento completo di Gaio alle due leggi è in *Inst.* 1, 12-47, su cui W. W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, Cambridge 1908, 533-48. D'altro canto, molte disposizioni della legge *Aelia Sentia* premiavano gli ex schiavi che avessero dato un contributo positivo alla società romana (ad es. sei anni di servizio nei *vigiles* a Roma, la messa a disposizione di navi di proprietà della capacità di almeno 10.000 *modii* per convogliare grano a Roma per sei anni, l'accumulo di un patrimonio di 200.000 *HS*, usato per metà per costruire una casa nella capitale o per finanziare un mulino per la macinazione del grano capace di lavorare non meno di 100 *modii* di grano al giorno, secondo le disposizioni aggiunte alla legge in un arco di tempo che va da Tiberio ad Adriano).

<sup>13</sup> J. F. GARDNER, *The Purpose of the lex Fufia Caninia*, «Echos du Monde Classique», 34 (1991), 21-39; ID., *Being a Roman Citizen*, London - New York 1993, in

nosce, con Bradley<sup>14</sup>, che la legge non dovette essere molto efficace nel limitare il numero di manomissioni, dal momento che ogni proprietario, nel corso della sua vita, poteva affrancare quanti schiavi volesse. Non è escluso che la legge mirasse a salvaguardare i diritti degli eredi sulla *familia* servile del *de cuius*: lo storico augusteo Dionigi di Alicarnasso<sup>15</sup> parla di persone che per testamento predisponavano la manomissione di tutti gli schiavi di proprietà, casi limite percepiti come abusi e che la legge del 2 a.C. avrebbe tentato appunto di frenare. D'altro canto non v'è dubbio che il conservatore Augusto mirasse a ricostituire in tutta la loro rigidità le gerarchie di una società romana già di suo fortemente sperequata, dove le leggi miravano a salvaguardare la sicurezza e i diritti di proprietà dei padroni, nonché la *dignitas* dei proprietari: una disposizione della succitata legge *Aelia Sentia* salvaguardava gli eredi di un cittadino sovraccarico di debiti, che avrebbero ricevuto da quello solo bancarotta e disonore; in tal caso il testatore era costretto ad affrancare per testamento un suo schiavo e a designarlo in qualità di *heres necessarius*, impossibilitato cioè a rifiutare l'eredità e costretto ad assolvere i debiti con i creditori. Solo se l'ex schiavo fosse riuscito a far fruttare l'eredità tutto ciò che avesse guadagnato sarebbe rimasto di sua proprietà<sup>16</sup>. E sempre per salvaguardare i diritti dei padroni, Augusto ritenne opportuno regolamentare i rapporti tra questi e i loro schiavi, prendendo tutte le misure necessarie per prevenire ribellioni o gravi atti di insubordinazione da parte dei servi e lo fece agendo su diversi fronti, ad es. con la creazione della carica del prefetto urbano, tra i compiti del quale figurava anche la repressione dei disordini provocati dagli

part. il cap. 2; vd. anche S. TREGGIARI, *Social Status and Social Legislation*, in *Cambridge Ancient History*, X, *The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge 2008<sup>2</sup>, 894 sgg. e J. ANDREAU, *Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale romaine*, in *Stephanéphoros. De l'économie antique à l'Asie Mineure. Hommages à Raymond Descat*, a cura di K. KONUK, Bordeaux 2012, 19-24.

<sup>14</sup> K. BRADLEY, *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994, 90; K. HOPKINS, *Conquistatori e schiavi. Sociologia dell'Impero romano*, trad. it., Milano 2013<sup>2</sup>, 124. Vd. S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford 1969, 31-36; A. N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>, 322-34.

<sup>15</sup> Dion Hal. 4, 24, 6.

<sup>16</sup> Gai *Inst.* 2, 153-55.

schiavi ribelli<sup>17</sup>, e soprattutto con l'emanazione del *SC Silanianum* del 9-10 d.C., sicuramente una delle misure più brutali adottate contro gli schiavi – a mero fine preventivo – dell'età alto-imperiale, perché, secondo Ulpiano, «nessuna casa sarà sicura se gli schiavi non saranno costretti sotto minaccia di morte a difendere il padrone dai nemici interni ed esterni alla casa»<sup>18</sup>.

Com'è noto, il senatoconsulto prevedeva l'uccisione dello schiavo che non fosse giunto in soccorso del padrone aggredito qualora si fosse trovato a portata di voce, unitamente a tutti gli altri servi della casa (specie se il delitto era stato consumato da uno di essi), i quali non avrebbero potuto, nell'ottica del legislatore e del *mos maiorum*<sup>19</sup>, non essere a conoscenza del piano criminoso del compagno di schia-

<sup>17</sup> Tac. *Ann.* 6, 11, 3: una delle ragioni alla base della decisione augustea di istituire la prefettura urbana, affidandola ad uomini energici e capaci, fu quella di *coercere servitia*, cui possiamo accostare Suet. *Aug.* 32, 1, dove sono registrati i provvedimenti di Ottaviano contro pericolosi schiavi-briganti. Era del pari compito del prefetto urbano raccogliere le lamentele degli schiavi sui trattamenti crudeli dei padroni quando quelli si rifugiavano presso le statue: *Dig.* 1, 12, 1, 1: «Servos qui ad statuas confugerint, vel sua pecunia emptos ut manumittantur, de dominis querentes audiet»; vd. *Dig.* 21, 1, 19, 1. Sui doveri in proposito del prefetto urbano: H. BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht in römischen Kaiserreich*, Wiesbaden 1971, 64-78.

<sup>18</sup> Paul. *Sent.* 3, 5, 1-9; *Dig.* 29, 5; 40, 8, 2. BUCKLAND, *The Roman Law*, 94-97; R. H. BARROW, *Slavery in the Roman Empire*, London 1928, 56; A. WATSON, *Roman Slave Law and Romanist Ideology*, «Phoenix», 37 (1983), 53-65; BRADLEY, *Slaves and Masters*, 113 sg.

<sup>19</sup> Un antico adagio romano recitava: «quot servi, tot hostes» (Fest. 314 L; Sen. *Epist.* 47, 5; Macr. *Sat.* 1, 11, 13). In ogni epoca gli schiavi facevano paura e si tentava di prevenire non solo ribellioni da parte loro, ma anche strumentalizzazioni a fini politici e/o criminali da parte dei padroni: la *lex Iulia de vi publica* e la *lex Iulia de vi privata*, emanate probabilmente da Augusto, dovevano arginare una volta per tutte i tentativi dei proprietari di armare grossi contingenti di sbandati liberi e di schiavi propri allo scopo di provocare ribellioni e altri disordini: secondo ambedue le leggi erano responsabili dei delitti (incendi dolosi, rapine, appropriazione indebita di case, *villae*, terreni, estorsione di beni ai danni di un debitore, tortura di schiavi altrui) non solo i promotori materiali, ma anche gli uomini liberi e gli schiavi che avessero prestato il loro aiuto. Alfeno Varo, giurista di età augustea, specifica al proposito che lo schiavo non è tenuto ad ubbidire al padrone qualora questi gli chieda di compiere un crimine come l'assassinio o il furto: *Dig.* 44, 7, 20. Sui timori che gli antichi nutrivano sempre nei confronti della popolazione servile vd. i contributi riuniti in *Fear of Slaves, Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean / Peur de l'esclave, peur de l'esclavage en Méditerranée ancienne (discours,*

vitù. Thébert ha parlato di un'autentica rivoluzione a proposito di un simile subentro della *res publica*, nella persona del *princeps*, al *dominus* nel vitale ruolo di regolatore supremo dell'ordine pubblico e a tal fine anche una legge brutale come quella testé ricordata mostra una certa volontà di moderazione, allorché essa limitava alcuni aspetti del potere dei *domini*<sup>20</sup>: il testamento dell'ucciso non poteva essere aperto e reso esecutivo finché non si fosse chiusa l'inchiesta, per evitare che l'erede tentasse di salvare dei servi colpevoli perché ormai parte del suo patrimonio<sup>21</sup>; d'altra parte però, come precisa La-beone, lo stesso *SC* del 9 d.C. stabiliva che non si dovesse ricorrere indiscriminatamente alla tortura sugli schiavi<sup>22</sup>.

Lo stesso Augusto comprese che la sola strategia del terrore non era sufficiente a prevenire manifestazioni ostili da parte degli schiavi e, da accortissimo manipolatore dell'opinione pubblica, diede personali esempi di moderazione e tolleranza nel trattamento da riservare ai servi, sebbene si sia trattato di atteggiamenti di cui si è opportunamente sottolineato il carattere contingente e fortuito<sup>23</sup>, come per l'episodio nella casa di Vedio Pollione, presso il quale Augusto si era recato a cena e dove aveva intercesso a favore di uno schiavo che il padrone di casa, per un motivo frivolo, voleva gettare in pasto alle

*représentations, pratiques*). Actes du XXIX<sup>e</sup> Colloque du GIREA, éd. A. SERGHIDOU, Besançon 2007.

<sup>20</sup> THÉBERT, *Lo schiavo*, 172: lo studioso individua un altro momento chiave dell'evoluzione dei rapporti tra padroni e schiavi nella fase apicale dell'MPS (modo di produzione schiavistica), riflesso nel lessico: all'antico termine *erus* di età repubblicana subentra *dominus*, slittamento che indica il passaggio da un sistema patriarcale ad uno in cui primeggia la nozione di proprietà (*ibid.*, 161).

<sup>21</sup> ŠTAERMAN - TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, 212, osservano un cambiamento sul piano formale della legge: Cicerone riporta l'esempio di uno schiavo che aveva ucciso il suo padrone, il quale però nel testamento aveva predisposto la libertà di quello stesso schiavo, ora messo sotto tortura dal fratello dell'ucciso, il quale, di fatto, aveva torturato un cittadino libero; a tal proposito, il torturatore aveva invocato l'ignoranza del contenuto del testamento. In tal caso, la volontà del *de cuius* passava in primo piano, laddove con il *SC* del 9 d.C. essa passava in subordine davanti alla volontà dello Stato, assumendosi la funzione punitiva nei confronti dello schiavo omicida.

<sup>22</sup> *Dig.* 47, 10, 15, 42.

<sup>23</sup> BRADLEY, *Slaves and Masters*, 126.

murene<sup>24</sup>. Si è altresì sottolineata l'intelligenza politica di Augusto nel ridare linfa ai *Lares compitales*, nella celebrazione dei quali gli schiavi – in veste di *magistri* e *ministri* – diventavano ideologicamente sudditi dell'imperatore e cointeressati al culto del suo *Genius*: era questa un'altra via per cementare il legame tra il *princeps* e i vari settori in cui era divisa la società romana<sup>25</sup>.

Sul piano delle dottrine filosofiche che possono aver influito sul modo di 'pensare la schiavitù' nel I sec. d.C., da Westermann a Finley si è più volte invocato lo stoicismo quale filosofia che può aver influenzato quel generale atteggiamento di *humanitas* che alcuni provvedimenti imperiali lascerebbero intuire<sup>26</sup>. L'idea che lo schiavo

<sup>24</sup> Sen. *De ira* 3, 40, 2; *Clem.* 1, 18, 2; Plin. *Nat. hist.* 9, 77 (39, 2); Dio Cass. 54, 23, 1-4. In realtà Augusto non volle interessarsi personalmente del caso, ma si fece portare il resto del servizio di bicchieri preziosi e li frantumò per distogliere Pollione dal suo proposito e fargli intendere che non lo approvava. L'atto di gettare lo schiavo alle murene sembra ricondursi alla facoltà del padrone di destinare lo schiavo *ad bestias*.

<sup>25</sup> THÉBERT, *Lo schiavo*, 173. ŠTAERMAN - TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, 214 sg. ricordano che il culto dei Lari dei crocicchi, in cui il «popolo riconosceva diverse idee democratiche», favoriva la dedizione dei ceti miseri urbani ad Augusto, al cui tempo Roma contava 265 quartieri: poiché il numero di magisteri e *ministri* era in media di sei per quartiere, se ne deduce che da 1500 a 20.000 schiavi e liberti ricoprivano ogni anno questa carica, con numeri che su scala peninsulare diventavano ancora più imponenti. Durante i *Compitalia*, fatti rivivere da Augusto nel 12 a.C. e celebrati ogni anno a dicembre e gennaio, ai principali crocicchi di ogni quartiere urbano di Roma le famiglie ornavano i templi dei *Lares Augusti* con una bambola (maschio o femmina) per ogni nato libero della casa, e con una palla per ogni schiavo (Fest. 108, 272 s. L.) In ambiente rurale, dove i *Lares compitales* custodivano i confini delle proprietà, si davano razioni di vino maggiori agli schiavi per la durata della festività (Cato *Agr.* 57). Su queste festività legate al culto dell'imperatore nei quartieri di Roma in età augustea e negli ambienti rurali vd. F. BÖMER, *Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom*, I, *Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen*, Wiesbaden 1981<sup>2</sup>, 33-36; A. FRASCHETTI, *Roma e il Principe*, Roma - Bari 1990, 204-68; J. SCHEID, *Honorer le prince et vénérer les dieux: culte publique, cultes des quartiers et culte impérial dans la Rome Augustéenne*, in *Rome, les Césars et la ville aux deux premiers siècles de notre ère*, ed. by N. BÉLAYCHE, Rennes 2001, 101-03; I. GRADEL, *Emperor Worship and Roman Religion*, Oxford 2002, 116-28. Quanto al *Genius* dell'imperatore, la sua sacralità è richiamata da Petron. 53, che racconta di uno schiavo che era stato crocifisso perché aveva bestemmiato sul *Genius* di Gaio (vd. Iuv. 6, 219; 475-85; 8, 179 sg.; Mart. 2, 82).

<sup>26</sup> WESTERMANN, *The Slave Systems*; M. I. FINLEY, *Ancient Slavery and Modern*



avesse parte comune con il resto dell'umanità si fece avanti a Roma nel I sec. a.C., al più tardi nell'opera di Posidonio di Apamea, che nel narrare delle rivolte servili in Sicilia del II sec. a. C. – narrazione notoriamente confluita in Diodoro – rivelò non poca comprensione per le ragioni da cui furono mossi quegli schiavi-pastori lasciati nella più totale incuria da parte di padroni crudeli<sup>27</sup>. L'idea venne perfezionata nel I sec. d.C. da Seneca, nella cui opera morale appaiono numerose ammonizioni, dirette o indirette, rivolte ai padroni perché moderassero gli abusi nel trattare i propri schiavi<sup>28</sup>. Pertanto, secondo molti studiosi, allorché in età imperiale i sistemi di controllo come i mezzi coercitivi nei confronti del pericolo servile furono filtrati dalla *providentia* del principe, quest'ultimo si sarebbe fatto garante non solo della sicurezza pubblica, ma anche testimone di una maggiore *humanitas*<sup>29</sup>. Così Tiberio tentò di frenare gli effetti più nefasti della collera dei padroni permettendo agli schiavi di rifugiarsi presso le immagini dell'imperatore in luoghi pubblici e in dimore private, un diritto di cui, a detta del conservatore Tacito, la feccia degli schiavi (*pessimi servitiorum*)<sup>30</sup> faceva abuso. Il luogo tacitiano di solito invocato per attribuire questo atto di *humanitas* a Tiberio, ovvero *An-*

*Ideology*, London 1980, 128-30, secondo il quale lo sviluppo delle dottrine stoiche – che mettevano in discussione la chiara distinzione tra schiavi e liberi, arguendo, per es., che nessun uomo era per natura schiavo – deve avere avuto qualche effetto sull'istituzione della schiavitù. Al proposito DESIDERI, *Gli spazi del 'fugitivus'*, 389, menziona anche Musonio Rufo, filosofo stoico maestro di Epitteto, le cui dottrine si avvicinarono al cinismo.

<sup>27</sup> BRADLEY, *Slavery and Society*, 136 sg., e n. 8.

<sup>28</sup> Ad es. in Sen. *Epist.* 31, 11: l'anima, inviata da Dio come un ospite in un corpo umano, può scegliere di discendere in un cavaliere romano, così come in un liberto o in uno schiavo; *Epist.* 47; *De ira* 3, 19, 2; 32, 1; *De Const.* 5, 1. Su Seneca e la schiavitù vd. P. A. MILANI, *La schiavitù nel pensiero politico dai Greci al basso Medioevo*, Milano 1972, 212 sgg.; M. T. GRIFFIN, *Seneca: A Philosopher in Politics*, Oxford 1976, 256 sgg. In età augustea Labeone sembra ispirato da *humanitas* (specchio dei tempi?) in alcune sue *sententiae*, ad es. quella secondo cui era impossibile accusare di dolo chi avesse liberato uno schiavo dai ceppi perché *miser cordia ductus*: *Dig.* 4, 3, 7, 7.

<sup>29</sup> Vd. THÉBERT, *Lo schiavo*, 172.

<sup>30</sup> Tac. *Ann.* 3, 60, a proposito del diritto d'asilo concesso in genere nelle città greche agli schiavi di rifugiarsi nei templi. Il diritto di asilo *ad statuas* era riconosciuto dal diritto (vd. *supra*, n. 17).

*nales* 3, 36, denuncia in realtà ancora una volta l'uso disordinato che il popolino dei liberti e la massa amorfa degli schiavi faceva della credenza – ricordata dal senatore C. Cestio – che i principi fossero pari agli dèi; pertanto, schiavi e liberti, resisi colpevoli di qualche malefatta, si difendevano protendendo verso padroni e patroni un'immagine dell'imperatore, così incutendo paura e scansando la giusta punizione.

È certo del pari che sotto Tiberio divenne reato capitale battere uno schiavo davanti alla statua di Augusto<sup>31</sup>, da leggersi non tanto come atto di umanitarismo, quanto ennesima manifestazione del rispetto estremo, da parte dell'imperatore vivente – le cui statue erano comunque ritenute in grado di offrire protezione – nei confronti dell'*eusebeia* che si doveva ad Augusto divinizzato. E certo sarebbe difficile invocare l'*humanitas* del secondo imperatore se si ricorda la spietata determinazione con cui, sull'onda dei processi *de maiestate*, venne applicato il principio secondo il quale, per il reato gravissimo di lesa maestà, dovessero perire non solo quanti ritenuti colpevoli, ma anche i loro schiavi, e pertanto vennero sistematicamente sterminate le *familiae* servili dei vari Libone, Tizio Sabino e di molti altri incorsi nelle denunce dei delatori<sup>32</sup>. L'atteggiamento di naturale diffidenza con cui Tiberio guardò in genere alla popolazione servile di Roma non va tanto attribuito alla sua mentalità da vecchio aristocratico, quanto al timore che sembrava percorrere come un brivido la società romana per il crescente numero di schiavi (la *multitudo familiarum*), di contro alla *plebs ingenua*, che diminuiva<sup>33</sup>, situazione lamentata nel 22 dall'imperatore, in una celebre tirata moralistica contro i senatori che possedevano innumerevoli schiere di *familiares* di varie nazioni<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Tac. *Ann.* 3, 63; Suet. *Tib.* 58: dopo che un tale era stato condannato dal pretore per aver sostituito la testa di una statua di Augusto, divenne un delitto capitale anche bastonare uno schiavo davanti alla statua di questi; vd. anche Plin. *Epist.* 10, 74.

<sup>32</sup> Tac. *Ann.* 2, 30; Plin. *Nat. hist.* 8, 61, 3.

<sup>33</sup> Tac. *Ann.* 4, 27, 1; R. ARCURI, «Per Italiam servilis belli semina» (*Tac., Ann., IV, 27, 1*): gli spazi italici della schiavitù in età tiberiana tra economia e società, in *Los espacios de la esclavitud*, 487-503.

<sup>34</sup> Tac. *Ann.* 3, 53.

Degli schiavi si doveva sempre diffidare, tanto più se resi forti dal numero. E se il letterato Claudio stabilì che era pari all'omicidio l'uccisione di uno schiavo malato, e che lo stesso, abbandonato dal padrone, se riacquistava la salute non era rivendicabile in proprietà, ma da considerarsi libero<sup>35</sup>, sotto Nerone si ebbe una celeberrima applicazione del *SC Silanianum*, dopo l'uccisione, ad opera di uno schiavo, del prefetto urbano Pedanio Secondo nel 61 d.C. In uno dei passi più lunghi sulla schiavitù riscontrabili in una fonte antica, Tacito riporta l'interessante discorso del senatore G. Cassio Longino, sostenitore, insieme ad altri, della assoluta necessità, a salvaguardia della sicurezza pubblica e privata, di attenersi al *mos maiorum* circa la punizione che spettava agli schiavi in questi casi. Cassio precisò: «I nostri padri ebbero in sospetto la natura degli schiavi, anche di quelli nati negli stessi campi e nelle stesse case, che fin dall'infanzia avevano appreso l'affetto verso i padroni. Quanto a noi, che nella nostra servitù abbiamo uomini di diverse nazioni, che praticano costumi e riti religiosi diversi [...] non possiamo tenere a freno questa massa amorfa (*colluviem istam*), se non ricorrendo alla paura»<sup>36</sup>. Il senatoconsulto augusteo venne applicato con la massima severità e i ben quattrocento schiavi del prefetto ucciso furono suppliziati, nonostante le proteste della plebe urbana, simpatizzante con quanti di quella fa-

<sup>35</sup> Suet. *Claud.* 25: «Alcuni cittadini esponevano nell'isola di Esculapio gli schiavi ammalati e infermi, per evitare di doverli curare, ed egli dichiarò che tutti coloro che fossero esposti in tal modo dovevano venir considerati liberti, e quindi, in caso di guarigione, non sarebbero più stati sotto l'autorità del loro padrone; se qualcuno poi avesse ucciso il proprio schiavo invece di esporlo, sarebbe stato processato per omicidio». Di questa circostanza è rimasto ricordo in *Dig.* 40, 8, 2 [Modestinus 6 *reg.*]: 'Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex edicto divi Claudii competit libertas'; vd. Dio Cass. 60 [61] 29 e *CI* 7, 6, 1, 3.

<sup>36</sup> Tac. *Ann* 14, 42-45: «suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum, etiam cum in agris aut domibus isdem nascerentur caritatemque dominorum statim acciperent. Postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, colluviem istam non nisi metu coerueris». L'uccisione di Pedanio Secondo non fu un fatto isolato nella storia di Roma: nel 108 il senatore Larcio Macedone fu assalito dai suoi schiavi mentre faceva il bagno nella sua villa a Formia (Plin. *Epist.* 3, 14); un'altra uccisione dovuta agli schiavi fu quella di Afranio Destro nel 105 (Plin. *Epist.* 8, 14, su cui A. N. SHERWIN WHITE, *The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary*, Oxford 1966, 246 sgg., 461 sgg.).

*milia* fossero effettivamente senza colpa, tra cui gli schiavi di più giovane età, dei quali la legge stabiliva a priori l'impunità in casi del genere<sup>37</sup>. Anzi, si aggiunse la postilla secondo cui, in caso di assassinio di uno dei coniugi, doveva essere massacrata anche la *familia* del coniuge sopravvissuto<sup>38</sup>.

Sempre sotto Nerone, Domizia Lepida, zia dell'imperatore, venne accusata di turbare la pace dell'Italia con gli *agmina servorum* da lei posseduti in Calabria<sup>39</sup>.

In conclusione: alcuni provvedimenti di Augusto prima, di Tiberio e Claudio in seguito, possono dirsi autenticamente espressione di uno spirito umanitario diffusosi nel I sec. d.C., in cui si intravede una *forma mentis* atta a spogliare almeno in parte il *servus* della sua mortificante condizione di *res* per riconoscergli una dimensione più umana? Studiosi dallo sguardo più pragmatico – in capo a tutti Bradley, seguito, in tempi più recenti, da Treggiari, Gardner e Morley<sup>40</sup> – hanno concluso, dopo un attento vaglio delle fonti, che un tale, presunto umanitarismo sarebbe servito solo a mascherare l'ennesimo e forse più accorto tentativo (unitamente alla possibilità della manomissione) di operare un efficace controllo sulle masse servili. Un supporto a questa visione viene non tanto dalla lettura delle fonti che rivelano una spietata sollecitudine nell'applicare le leggi repressive contro gli schiavi, quanto di quelle che più sembrano riflettere lo spirito dei tempi. Labeone, il notissimo giurista di età augustea, in una sua *sententia* sottolinea che si devono usare riguardi nell'utilizzo che si fa di uno schiavo, per non rovinarlo con un comportamento selvaggio<sup>41</sup>. A proposito di Seneca, si è notato giustamente il carattere puramente speculativo delle sue affermazioni sulla necessità di moderare i comportamenti padronali verso i servi, poiché egli, vicino ai vertici del potere, non pensò minimamente di ispirare un qualche

<sup>37</sup> *Dig.* 29, 5, 14.

<sup>38</sup> *Tac. Ann.* 13, 32; *Paul. Sent.* 3, 5, 5.

<sup>39</sup> *Tac. Ann.* 12, 65.

<sup>40</sup> BRADLEY, *Slaves and Masters*, 129 e *passim*; TREGGIARI, *Social Status*, 886; GARDNER, *The Purpose of the lex Fufia Caninia*; N. MORLEY, *Slavery under the Principate*, in *The Cambridge World History of Slavery*, I, 274 sgg.

<sup>41</sup> *Dig.* 7, 1; 15, 3.

provvedimento che mitigasse effettivamente la condizione servile in genere o gli abusi cui gli schiavi venivano quotidianamente sottoposti<sup>42</sup>. E Columella, le cui raccomandazioni ai padroni delle ville sul buon trattamento da riservare ai loro schiavi sono state interpretate da Westermann, Duff, Kajanto, Milani, e, con più cautela, da Griffin<sup>43</sup>, come espressione di un più vasto concetto umanitario riguardo agli schiavi diffusosi in età alto-imperiale, vede il comportamento servile topicamente caratterizzato da *fraus, neglegentia, rapacitas, saevitia, avaritia, desidia, pigritia*<sup>44</sup> e altrove precisa utilmente che la giustizia e la considerazione che il padrone esercita verso i suoi schiavi contribuiscono grandemente ad incrementare la proprietà<sup>45</sup>. Come ha sottolineato il grande sociologo Keith Hopkins<sup>46</sup>, lo studio della mentalità romana, quale emerge dalle fonti, denota una cultura elitaria, che dava per scontata la sistematica sottomissione degli schiavi.

Infine, che alcuni provvedimenti riguardo gli schiavi non fossero propriamente dettati da *humanitas*, ma fossero altrettanti tentativi di controllo sociale, potrebbe essere suggerito dall'approfondirsi della dicotomia tra le *élites* e i cittadini di più basso rango sotto il profilo del trattamento giudiziario giusto a partire dai primi due secoli del principato, quando cominciò ad affermarsi quello che è stato definito «un sistema penale dualistico»<sup>47</sup>, per cui le *serviles poenae* – la fu-

<sup>42</sup> BRADLEY, *Slavery and Society*, 137 sgg.

<sup>43</sup> A. M. DUFF, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Cambridge 1928; WESTERMANN, *The Slave Systems*, 109 sgg.; I. KAJANTO, *Tacitus on the Slaves*, «Arctos», 6 (1969), 53 sgg.; MILANI, *La schiavitù nel pensiero politico*, 200; GRIFFIN, *Seneca*, 268 sgg. E. CIZEK, *L'Époque de Néron et ses controverses idéologiques*, Leiden 1972, 49, pensa che Columella consigliasse un trattamento umano degli schiavi perché la società dei liberi continuava a disprezzare il lavoro manuale.

<sup>44</sup> Colum. 1, 1, 20; 1, 1, 6, 8; 1, 3, 5; 1, 7, 6; 1, 8, 1-2; 1, 8, 15, 17, 18; 1, 9, 1, 4; 7, 4, 2; 9, 5, 2; 11, 1, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27; 12, 3, 7.

<sup>45</sup> Colum. 1, 8, 19.

<sup>46</sup> HOPKINS, *Conquistatori e schiavi*, 131.

<sup>47</sup> P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, 126-33; O. F. ROBINSON, *Slaves and the Criminal Law*, «Savigny-Stiftung Zeitschrift für Rechtsgeschichte», 98 (1981), 213-54, in part. 227-33; F. MILLAR, *Condemnation to Hard Labour from the Julio-Claudians to Constantine*, «Papers of the British School at Rome», 52 (1984), 124-47; R. A. BAUMAN, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London 1996, 124-35.

stigazione, la *damnatio ad bestias* e *ad metalla* o ancora la crocifissione – vennero estese agli *humiliores*. Va altresì detto che, nonostante l'assenza di fonti in proposito, non dovette essere facile per uno schiavo avvalersi di quei pochi diritti che la legge gli riconosceva, nell'ambito di un sistema giuridico inteso comunque a favorire gli interessi dei proprietari su quelli degli strati sociali più bassi.

Secondo gli storici di ispirazione marxista, ci sarebbe una spiegazione economica sottesa alla necessità stessa dell'intervento normativo nella sfera privata delle relazioni padroni-schiavi, un'ingerenza recante in sé delle contraddizioni. Cito da Štaerman-Trofimova: «Destinata a consolidare l'ordinamento schiavistico, questa politica ne minava nello stesso tempo le fondamenta, poiché lo sfruttamento schiavistico nella sua forma pura era possibile soltanto concedendo un potere illimitato al capo della *familia*. Quando questo potere venne limitato, anche se in misura relativamente modesta, i vecchi metodi di conduzione economica divennero sempre meno vantaggiosi»<sup>48</sup>. Dunque, al passaggio dalla società schiavistica ad una 'società con schiavi', sarebbe seguito un indebolimento dell'organizzazione coercitiva e dunque della possibilità di controllo da parte dei padroni, laddove l'evoluzione dei rapporti di produzione non avrebbe consentito più a questi ultimi di opprimere gli schiavi come durante la fase apicale dell'MPS<sup>49</sup>, dunque i proprietari dovettero mostrarsi più liberali, nella misura in cui lo Stato subentrò ad essi nel mantenere l'ordine pubblico e privato per quanto riguardava gli *instrumenta vocalia*<sup>50</sup>. Insomma, l'intervento istituzionale nel rapporto padroni-schiavi durante l'Alto impero si sarebbe reso necessario perché il diverso ruolo economico dello schiavo (sempre meno 'accasermato', entro l'incipiente crisi dell'MPS) avrebbe reso quest'ultimo meno controllabile. Si tratta di una spiegazione che, a parere di chi scrive, ha mantenuto il suo fascino, dal momento che le strutture economi-

<sup>48</sup> ŠTAERMAN - TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, 251.

<sup>49</sup> Tuttavia va ricordato che, per l'epoca di cui qui si parla, sono ancora lontani i tempi in cui sarà necessario cointeressare gli schiavi alla produzione, processo graduale, le cui prime avvisaglie, com'è noto, si mostrano nell'età di Traiano, e che al suo esito finale comporterà la trasformazione dello schiavo in qualcosa di altro.

<sup>50</sup> THÉBERT, *Lo schiavo*, 167, 172.

che alto-imperiali poggiavano ancora saldamente sull'efficienza del lavoro servile come chiave di volta della produttività agricola. Lo schiavo, perno di un sistema da cui i proprietari dipendevano economicamente, restava una *res* e in quanto tale andava salvaguardato, anche affettando *humanitas*, come suggeriva Columella. Anche Antonino Pio, il più 'umano' tra gli imperatori qui citati, si fece garante della tradizione, il cui rispetto era alla base del potere personale del principe. Egli, nel ribadire il diritto agli schiavi eccessivamente maltrattati di *confugere ad statuam*, precisa: «dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi»<sup>51</sup>.

<sup>51</sup> *Dig.* 1, 6, 2: «Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestabitur. cuius rescripti verba haec sunt: 'dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube ita, ut in potestate domini non revertantur. qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius executurum». Ci si è chiesti se tale disposizione fosse in vigore già in età repubblicana: J. C. DUMONT, *Servus. Rome et l'esclavage sous la République*, Bruxelles 1987, 137-43 crede di sì, *contra* BRADLEY, *Slaves and Masters*, 124 sg. Sotto la dicitura di *intolerabilis iniuria* si possono far rientrare tutti gli abusi di natura sessuale: BUCKLAND, *The Roman Law*, 37, interpretò l'espressione «il tentativo di corrompere un' *ancilla*», come farla prostituire, visto che era comunque nella mentalità comune che gli schiavi di entrambi i sessi fossero a totale disposizione dei capricci sessuali del padrone (vd. quanto dice Trimalcione in Petron. 75, 11; vd. Sen. *Contr.* 4, 10, dove si afferma che l'impudicizia in uno schiavo è una necessità) e tuttavia nessun provvedimento venne varato per proibire la prostituzione in quanto tale. Sui provvedimenti contro la prostituzione servile, esercitata contro la volontà della schiava in oggetto: *ibid.*, 70 sg., 603 sg.; A. SICARI, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava: un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991; T. MCGINN, «*Ne serva prostituatur*». *Restrictive Covenants in the Sale of Slaves*, in *Id.*, *Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome*, Oxford 2003, 288-319. Giustino (*Apologia* 27, 29), nell'esaltare la carità cristiana di contro all'immoralità dei pagani, ricorda come tutti gli infanti esposti fossero destinati o alla morte o alla schiavitù: in questo secondo caso quasi tutti venivano, a suo dire, condotti alla prostituzione.

Per tutto l'evo antico la 'classe' servile fu, per definizione, quella maggiormente esposta ad una violenza quotidiana in forme istituzionalmente codificate (basti pensare al trattamento durissimo riservato in ogni epoca della storia di Roma agli schiavi fuggitivi) e accettata da tutte le categorie parte integrante di una società già di suo fortemente sperequata. Il contributo si propone di indagare in che misura i provvedimenti normativi riconducibili agli imperatori della prima dinastia – e che le fonti interpretano come atti di *humanitas* nei confronti della popolazione servile – abbiano effettivamente concorso, se non a modificare l'ideologia della violenza sugli schiavi, quanto meno a mitigarla, tenendo nel dovuto conto la differenza tra schiavitù domestica urbana e schiavitù rurale in termini di strumenti coercitivi – fisici e psicologici – usati dai padroni sulla componente servile entro i suddetti quadri sociali.

*Throughout the ancient age the slavish 'class' was, by definition, the most exposed to a quotidian violence in a variety of institutionally coded forms (it is the case of the very harsh treatment reserved to fugitives in all periods of Roman history) and consequently accepted by all categories which are integral part of a society already strongly unequal. This contribution aims to investigate the measure in which the legislative provisions that could be attributed to Emperors of the first dynasty and interpreted from the sources as acts displaying a kind of humanitas towards the slavish population had effectively contributed, if not to modify the ideology of violence on slaves, at least to seek of mitigate it, taking due account of the difference between domestic urban and rural slavery in terms of coercive instruments – physical as well as psychological – used by the masters on the slavish component of the above social communities.*

Articolo presentato nell'aprile 2018. Pubblicato online a dicembre 2018.

© 2013 dall'autore/i; licenziatario Peloro. Rivista del dottorato in scienze storiche, archeologiche e filologiche, Messina, Italia

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

Peloro. Rivista del dottorato in scienze storiche, archeologiche e filologiche, Anno III, 2 - 2018

DOI: 10.6092/2499-8923/2018/3/2095